

vano fiumi e torrenti inalienabili, e che le loro acque non si potessero derivare se non per espressa concessione.

L'articolo 430 del Codice nostro dice inalienabili i beni del demanio pubblico, e l'articolo 437 non definisce le acque pubbliche, o non fa che rammentare i fiumi e i torrenti.

Concedete dunque molto col consentire che il possesso trentenario valga titolo di concessione per derivare l'acqua pubblica dal fiume o dal torrente. Ma questo titolo importerà l'uso gratuito, o lo sottoporrete alla tassa di licenza; al canone, come vi piaccia chiamarlo; dal momento in cui accerterete questo stato di possesso trentenario e lo dichiarerete legittimo?

Con ritenerlo gratuito fareste due concessioni. La prima di presumere il titolo della concessione dal possesso di 30 anni, e la seconda di presumere la concessione gratuita ed esente dalla tassa.

Notate che in quella prescrizione avreste il titolo presunto della concessione, o che ne terrebbe le veci. *Talis praescriptio est loco privilegii tamquam a principe concessi*: del privilegio, come è concesso dal principe, o dal Governo come oggi dice. E conseguentemente non parrebbe che al titolo presunto si avessero da attribuire maggiori effetti, o più larghi favori che non al titolo espresso.

Quando la disposizione del gratuito prevalesse, non ci sarebbe nessuno che potesse nascondere un titolo espresso di concessioni, che non lo nascondesse; tostochè coperto dal suo possesso trigenario gli dovesse questo titolo fruttare il godimento gratuito della presa dell'acqua.

Quanto a me crederei che si dovesse pagare la tassa nuova da tutti gli utenti, e quindi anche da quelli che desumono il loro titolo dal possesso trigenario. Nello stesso modo che applicherei il canone più mite, che si stabilisce con la nuova legge dall'articolo 9, anche alle concessioni in corso, e per le quali oggi si corrisponde una tassa più forte, un canone maggiore.

Io non veggio ragione alcuna perchè a quelli, che hanno avuto la concessione prima per un canone più forte, non si debba estendere il favore della legge nuova.

Ma, infine, resta un terzo dubbio, ed è quello della durata. Possesso trigenario! Sta bene: vale per titolo secondo l'articolo 1; ma quanto dovrà durare? Non mica in perpetuo: perchè, per le concessioni perpetue con l'articolo 2 votato è di necessità la legge. E si è votato anche l'articolo 5, pel quale le concessioni temporanee non potranno durare al di là di trent'anni. Come! volete che coloro i quali desumono il loro titolo

dal possesso trigenario, possano sorpassare su questo articolo 5, o che questo articolo 5 non debba essere applicato anche a loro?

A me parrebbe esagerata questa triplice concessione. Poichè, *primo*, presumereste il titolo; *secondo*, presumereste il titolo gratuito; *terzo*, lo presumereste di durata perpetua, quale non potrebbe avere il titolo espresso, che dà il Governo, secondo l'articolo, combinato coll'articolo 5 della presente legge.

Io non intendo fare proposte per risolvere nessuna delle poste quistioni; che l'articolo 26 non tocca, e che vanno non pregiudicate, ma tutte riservate.

Ma dacchè dalle dichiarazioni *hinc et inde* fatte e scambiate in quest'Aula, poteva parere che per qualche dichiarazione si fosse, in certa maniera, pregiudicata la risoluzione di queste questioni, così mi è parso il caso di doverle porre.

Pur troppo, io pronostico a questa legge la sorte, medesima, che ebbe quella sulla pesca del 1877. La legge sulla pesca del 1877 non dispone, suppone la libertà della pesca: e tutte le questioni, che vi erano per lo innanzi, sono tornate a riprodursi dopo, e si sono decise non sempre con uniformità, ma secondo i diversi collegi, a cui se ne presentava la soluzione. E tanto a me pare che accaderà per questa legge sulle derivazioni di acqua.

È una legge di procedura, una legge non sostantiva, si è detto. Ma con questo articolo 26, altro che legge sostantiva!

Almeno non esageriamo; e tenghiamo la concessione dell'articolo nei limiti della discrezione e della legalità.

Visocchi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

Visocchi. Veramente io non mi sento atto a rispondere completamente a così egregio giureconsulto quale è l'onorevole Mantellini, io però non prendo a combattere le sue opinioni giuridiche, si bene credo poter dimostrare che non sono a proposito recate in contrarietà dell'articolo in discussione. Io considero l'articolo 26 da un punto di vista molto differente da quello che l'onorevole Mantellini lo ha considerato: a me pare che questo articolo non avrà altro effetto, che quello molto provvido di risparmiare al demanio ed ai cittadini un gran numero di contestazioni; e che a queste sia rivolto, lo desumo non solamente dal contesto della legge e dell'articolo medesimo, ma anche dalle dichiarazioni fatte ieri dagli onorevoli ministri delle finanze